



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2397

Istituzione dell'anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL

18/12/2022 - 06:42

Indice

1. DDL S. 2397 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2397	4

1. DDL S. 2397 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2397
XVIII Legislatura

Istituzione dell'anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL

Iter

29 ottobre 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2397

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Luciano D'Alfonso](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Vilma Moronese](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 7 ottobre 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **22 settembre 2021**; annunciato nella seduta n. 362 del 22 settembre 2021.

Classificazione TESEO

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI , SERBATOI , ALBI ELENCHI E REGISTRI

Articoli

ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.1), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.1), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.1), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [10^a \(Industria, commercio, turismo\)](#) e [11^a \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in sede redigente il 29 ottobre 2021. Annuncio nella seduta n. 373 del 2 novembre 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2397

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2397

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **D'ALFONSO** e **MORONESE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2021

Istituzione dell'anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL

Onorevoli Senatori. - Sono tristemente numerosi gli episodi riportati dalla cronaca relativi alle esplosioni dei serbatoi di gas di petrolio liquefatti (GPL), che spesso causano vittime e ingenti danni materiali a infrastrutture e abitazioni.

Prevenire tali eventi è pertanto cruciale per tutelare l'incolumità dei cittadini e scongiurare dispendi di risorse per la ristrutturazione degli edifici e impianti danneggiati. L'esigenza di garantire elevati *standard* di sicurezza per gli impianti a pressione ha radici antiche, potendo risalire al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 - recante il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 - i cui articoli 43 e 44 sottopongono a specifici controlli i recipienti fissi o per il trasporto che contengono gas compressi, liquefatti o disciolti.

Più recentemente, la materia è stata oggetto di legislazione europea, attraverso la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, recepita nell'ordinamento italiano tramite il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recepita tramite il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

Per quanto riguarda in particolare i serbatoi di GPL, l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329, prevede l'obbligo, da parte degli utilizzatori di attrezzature e insieme a pressione messi in servizio, di sottoporli a verifiche o riqualificazioni periodiche, e la possibilità di proseguire l'esercizio degli stessi solo a seguito di attestazione positiva risultante dalle verifiche effettuate.

A seguito della pandemia da COVID-19, vista la difficoltà nel garantire i controlli periodici previsti dal predetto decreto ministeriale, l'articolo 64-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale - ha derogato alla periodicità dei controlli, stabilendo che, in via transitoria, i proprietari dei serbatoi GPL debbano comunicare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i dati delle attrezzature da sottoporre a verifica tramite il metodo delle emissioni acustiche alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione e non oltre centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

La pandemia da COVID-19 ha, pertanto, reso ancora più urgente l'adozione di ogni iniziativa utile a migliorare la prevenzione delle esplosioni dei serbatoi di GPL.

Una di queste è la possibilità di mappare i serbatoi presenti sul territorio nazionale per poter pianificare al meglio interventi di prevenzione, controllo e manutenzione.

A tal fine, il presente disegno di legge, all'articolo 1, istituisce presso l'INAIL una specifica anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL installati sul territorio nazionale, da realizzare impiegando risorse finanziarie quantificate nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2021, come disposto dall'articolo 2. Il

comma 2 dell'articolo 1 specifica le modalità di attuazione, prevedendo l'emanazione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore. L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL)

1. È istituita presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) l'anagrafe nazionale dei serbatoi di gas di petrolio liquefatti (GPL) installati sul territorio nazionale, di seguito denominata « anagrafe ».

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione dell'anagrafe.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

